

Esente da imposta di bollo e di registro
ai sensi dell'art.82 del D.lgs. 117/17

STATUTO 2022

dell'Associazione di Volontariato

"Associazione Culturale CAMPO - ODV"

Titolo I

Costituzione, Principi e Scopi

Art. 1. Denominazione-Sede-Durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "**Associazione Culturale Campo - ODV**", di seguito indicata anche come "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torviscosa. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Torviscosa non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera dell'Organo di Amministrazione e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 1/bis. Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "Organizzazione di Volontariato"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "**Associazione Culturale Campo - ODV**" oppure "**Associazione Culturale Campo Organizzazione di Volontariato**".

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "**organizzazione di volontariato**" o l'acronimo "**ODV**" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 266 del 1991.

Art.2. Principi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato, all'elettività delle cariche, alla gratuità delle cariche associative, alla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti i quali svolgono la propria attività in modo personale, gratuito e spontaneo.

Art.3. Scopi e Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente in favore di terzi, attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art.5 del D.lgs. 3/07/2017 n. 117, così come modificato dall'art.3 del D.lgs. 3/08/2018 n. 105 avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, in particolare si propone di:

- Promuovere la cultura della solidarietà in paese e nel territorio
- Promuovere ed organizzare iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo, sportivo, turistico.
- Promuovere la conoscenza, il dialogo e la collaborazione tra le diverse realtà sociali e i gruppi del paese.
- Promuovere attraverso l'aggregazione sociale la valorizzazione della cultura e della storia del territorio.

2. Per raggiungere tali scopi l'Associazione si propone di realizzare attività finalizzate a:

- Attivare momenti e spazi d'incontro e dialogo tra i cittadini e con le realtà associative del territorio utili a promuovere conoscenza e ad attivare progettualità comuni.
- Organizzare associative che perseguono finalità similari.
- Sostenere e promuovere le famiglie.
- Realizzare iniziative educative e formative a favore dei minori e dei giovani.
- Ogni altra attività che l'Assemblea individuerà come idoneo strumento per raggiungere gli scopi dell'associazione.
- manifestazioni, convegni, mostre, concorsi, fiere e attività turistiche.
- Promuovere e realizzare progetti di solidarietà e di utilità sociale anche in rete con altre realtà

Riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui dell'Art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 del Codice del Terzo Settore:

- e) *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;*
- f) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
- i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- k) *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*
- u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;*
- v) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*
- y) *protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;*
- z) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.*

3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa all' Organo di Amministrazione che, osservando le eventuali delibere dell'Assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
5. Le attività di cui al comma 2., o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Titolo II

Norme sul Rapporto Associativo

Art.4 - Norme sull'Ordinamento Interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5. Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione, secondo criteri non discriminatori (Cts, art. 35, c. 2), le persone fisiche, italiane o straniere, maggiorenni e di ambo i sessi le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
3. Gli associati hanno tutti parità di diritti e doveri e tanto agli aderenti donne quanto agli uomini sono garantite pari opportunità.
4. Gli associati possono essere – **Soci Volontari** o **Soci Ordinari**
 - a) Sono **Soci Volontari** quelli che partecipano direttamente alla vita attiva dell'Associazione e per i quali la stessa stipula polizze assicurative indicate dalla legge.
 - b) Sono **Soci Ordinari** tutti quelli che, pur non svolgendo attività operative e non essendo assicurati, desiderano sostenere l'Associazione.
5. Il numero degli associati è illimitato e in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Art.6. Procedura di Ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto all'Organo di Amministrazione, che è deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dall'Organo di Amministrazione e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. L'Organo di Amministrazione delibera l'ammissione o il rigetto nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione e comunque entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. L'Organo di Amministrazione deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.

Art.7. Diritti E Doveri degli Associati

1. Gli associati hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'Associazione.
2. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto (se in regola con il pagamento della quota associativa), compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all'Organo di Amministrazione, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dall'Organo di Amministrazione.
3. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.14, c.2, del presente Statuto.
4. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'Organo di Amministrazione.
5. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.8. Cause di Cessazione del Rapporto Associativo

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 360 (trecentosessanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. L'Organo di Amministrazione comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dall'Organo di Amministrazione, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata

all'Organo di Amministrazione a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; Per le modalità e tempistiche dell'appello si farà riferimento al regolamento interno dell'Associazione attuato dall'Organo di Amministrazione e ratificato dall'Assemblea ordinaria. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul Volontariato

Art.9. dei Volontari e dell'Attività di Volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art.10. Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) l'Organo di Amministrazione;
 - c) l'Organo di Controllo (facoltativo), obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - d) l'Organo di Revisione (facoltativo), obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'Organo di Controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso,

salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.11. L'Assemblea degli Associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera dell'Organo di Amministrazione, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata da almeno 2 membri dell'Organo di Amministrazione;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata all'Organo di Amministrazione da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere **a)** e **b)** il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della convocazione previo avviso che deve essere reso nota entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione che può aver luogo nello stesso giorno della prima, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

6. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.12 - Assemblea Ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dall'Organo di Amministrazione;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dall'Organo di Amministrazione;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dall'Organo di Amministrazione;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri dall'Organo di Amministrazione;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dall'Organo di Amministrazione per il funzionamento dell'Associazione;
 - i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte dall'Organo di Amministrazione o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.13 - Assemblea Straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento e trasformazione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie e per la trasformazione, dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.14 - L'Assemblea degli Associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.15 – L'Organo di Amministrazione: composizione e durata in carica

1. L'Organo di Amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 5 (cinque) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri dell'Organo di Amministrazione sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Non può essere eletto Amministratore, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Gli Amministratori durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Organo di Amministrazione.

Art.16 - L'Organo di Amministrazione: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno e almeno una volta ogni 2 (due) mesi o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli Amministratori. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire agli Amministratori almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti gli Amministratori.

4. L'Organo di Amministrazione nella sua prima riunione elegge fra i suoi componenti il Presidente, un Vice-Presidente (o più Vice-Presidenti) ed il Segretario.

5. L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Amministratore individuato tra i presenti.

6. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti con voto consultativo.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.17 - Competenze dell'Organo di Amministrazione:

1. L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; entro il mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- b) redigere il bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile;
- c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) nominare il Presidente, il Vicepresidente (o più Vicepresidenti) e il Segretario dell'Associazione;
- f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- g) deliberare in merito al venir meno della qualifica di Associato;
- h) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- j) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

- k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni nei limiti di quanto strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio;
- l) nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni dell'Associazione anche un Direttore deliberando i relativi poteri;
- m) delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'Associazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione;
- n) ratificare o respingere i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione adottati dal Presidente per motivi d'urgenza e necessità nella prima seduta successiva;
- o) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- p) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- q) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- r) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. L'Organo di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a queste delegate dall'Organo di Amministrazione o dal Presidente.

4. Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell'Art.19 del presente Statuto e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli associati per la loro consultazione.

Art.18 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno dell'Organo di Amministrazione.

3. La carica di Presidente può essere revocata dall'Assemblea degli Associati con le stesse modalità previste per l'elezione dell'Organo di Amministrazione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte dell'Organo di Amministrazione;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e l'Organo di Amministrazione.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta all'Organo di Amministrazione conferire espressa delega ad altro Amministratore.

7. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni, è rieleggibile per un massimo di 3 (tre) volte consecutive.

Art.19 - Il Segretario

1. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti un Segretario che svolga compiti di natura amministrativa ed organizzativa con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'Associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.
2. Il Segretario è responsabile della custodia e conservazione dei Verbali, dei Libri, dei Bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione nonché dei Verbali degli Organi di cui al presente Statuto.

Art.20 - Cause di Decadenza e Sostituzione dei Membri dell'Organo di Amministrazione

1. La carica di Amministratore si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.15, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.
 - e) Assenza ingiustificata per 3 volte consecutive
2. Nel caso in cui uno o più Amministratori cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, l'Organo di Amministrazione provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione dell'Organo di Amministrazione svoltasi. Gli Amministratori così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si provvede alla sostituzione tramite elezione da parte della prima Assemblea ordinaria utile. Gli Amministratori così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza degli Amministratori, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, l'Amministratore più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione dell'Organo di Amministrazione. Fino all'elezione dei nuovi Amministratori, gli Amministratori cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - L'Organo di Controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri e 1 supplente, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.22 - Competenze dell'Organo di Controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.23 - L'Organo di Revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 - Responsabilità degli Organi Sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. Gli Amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I Libri Sociali

Art.25 - Libri Sociali e Registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.26 - Destinazione del Patrimonio ed Assenza di Scopo di Lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.27 - Risorse Economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art.28 - Bilancio di Esercizio e Bilancio Preventivo

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare (01/gennaio-31/dicembre).
2. Dal bilancio di esercizio, devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. È composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e d'entrata relative all'anno di riferimento.
3. Alla fine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, nelle forme previste dall'Art.13 c. 1-2 e dell'Art.14 c. 1 del D. Lgs.117/17, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria e depositato presso il RUNTS. L'Assemblea dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
4. Il bilancio preventivo è strumento di programmazione economica sociale dell'Associazione.
5. Il bilancio di esercizio e preventivo, redatti dall'Organo di Amministrazione, dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.29 - Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore D.lgs. 117/17.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.30 - Norme di Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento e si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.



ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMPU
Località Villaggio Roma n° 80/A
33050 TORVISCOSA (UD)
C.F. 90022630306
Iscrizione RRV n° 1100



